

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LIGURIA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E TRASPARENZA 2020/2022

Approvato con delibera 3 pres./2020

INDICE

PREMESSA

1. Riferimenti normativi
2. Soggetti
3. Contenuti
4. Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei procedimenti
5. Valutazione del rischio
6. Il trattamento del rischio
7. Monitoraggio sistemi adottati e iniziative di prevenzione adottate

TRASPARENZA

8. Obblighi di trasparenza
9. Accesso agli atti e accesso civico
10. Adeguamento del Piano

Premessa

Il presente documento contiene il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020 - 2022 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020 – 2022 in esso contenuto di seguito denominati P.T.P.C.T.

Il P.T.P.C.T è il documento di programmazione con cui ciascuna amministrazione pubblica, in attuazione e integrazione del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. di cui all'art. 1 comma 2 lett. b della Legge 190/2012, definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione, valutando il livello di esposizione dei singoli uffici e servizi al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio.

Il presente P.T.P.C.T. è stato stilato considerando la natura, le attività istituzionali e le finalità dell'Ordine stesso e vale per il triennio 2020-2022.

Il P.T.P.C.T. deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno ed è pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Riferimenti normativi

- D.Lgs. n.39/2013 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, legge 6 novembre 2012, n. 190;

- D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- D.P.R. n.62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

- Legge n.179/2017 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del c.d. "whistleblower").

2. Soggetti

I soggetti protagonisti della prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine degli Psicologi della Liguria sono:

- a) ***l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:***
- b) ***il Responsabile della prevenzione della corruzione***
- c) ***i dipendenti dell' Ordine***
- d) ***i collaboratori dell' Ordine***
- e) ***Responsabile della protezione dei dati – DPO***

In relazione alla prevenzione della corruzione, ognuna di queste figure ha specifici compiti che possono così riassumersi:

- a) ***l'Organo di indirizzo politico-amministrativo*** ovvero il Presidente e il Consiglio dell'Ordine, devono designare il responsabile della prevenzione della corruzione, adottare il PTPCT e i suoi aggiornamenti e comunicarlo all'ANAC, adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella persona del dott. Armando De Donno, designato con delibera pres. 1/2020 deve redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; sottoporre il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo; vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;

individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.39/2013; curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione

c) i dipendenti dell'Ordine devono partecipare al processo di gestione del rischio, osservare le misure contenute nel PTPCT, segnalare le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art.55 bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 (art.54 bis del D.Lgs. n.165/2001), segnalare casi di personale conflitto di interessi (art.6 bis L. n.241/1990)

d) i collaboratori a qualsiasi titolo di questo Ordine devono osservare le misure contenute nel PTPCT.

E) Responsabile della protezione dei dati -DPO, deve occuparsi della privacy in special modo per quanto attiene le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e al trattamento/protezione di dati personali

Il Responsabile dei Dati - DPO – è una nuova figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Nel maggio 2018 l'Ordine ha nominato il Responsabile della protezione dei dati

Per non creare possibili conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. La figura del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi.

Tuttavia tra DPO e Responsabile della corruzione deve esservi collaborazione e sinergia. Infatti il DPO è figura di riferimento per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più specifiche.

3. Contenuti

Il PTPCT, attraverso un'analisi delle attività sensibili al fenomeno corruttivo e sulla base di quanto fissato dal P.N.A., ha sviluppato i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree di rischio e mappatura dei procedimenti
- valutazione del rischio e analisi
- trattamento del rischio
- verifica efficacia misure adottate

4. Individuazione delle aree di rischio e mappatura dei procedimenti

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

La mappatura dei procedimenti è stata eseguita nella colonna Aree rischio e procedimenti della tabella allegata *sub 1 "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO"*.

5. Valutazione del rischio

Per valutazione del rischio, si intende l'analisi dei rischi riferita ai processi e procedimenti effettuati dall'Ordine.

L'attività di identificazione ha richiesto l'individuazione dell'area di rischio a cui sono stati collegati specifici rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto sia esterno che interno all'amministrazione

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità degli Ordini Professionali, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

- dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.
- mediante i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al Piano Nazionale, in quanto compatibili con l'attività dell'Ordine degli Psicologi della Liguria.

analisi dei rischi

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati elaborati prendendo spunto ed adattando alla peculiare realtà degli Ordini Professionali indicati l'Allegato 5 al P.N.A. già sopra citato.

valutazione del rischio

Si è basato il rischio corruttivo relativo alle singole aree/procedimenti individuati su un valore numerico riportato nella Tabella della valutazione del rischio di seguito riportata
Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure è coinvolge l'organo di indirizzo politico?
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine = 1
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi dell'Ordine, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o del Consigliere delegato o Presidente: 2

Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dall'Assemblea degli Iscritti ovvero Presidente o da un Consigliere delegato: 3
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine: 4
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA: 5
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. patrocinii, sale ecc) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
Criterio 5: controllo esterno sul processo
c'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)
Si = 1
No= 5
Criterio 6: rapporto con l'Organo di indirizzo politico
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5
Si, ma in minima parte = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo
Soggetti coinvolti nel procedimento:
un istruttore = 1
un istruttore e responsabile del procedimento = 3
uffici amministrativi e Organi dell'Ordine (commissioni, segretario, Presidente, tesoriere, Consiglio) = 5
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni si sono verificati eventi inerenti i rischi individuati?
No = 1
Si = 5
Criterio 3: impatto reputazionale/immagine
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione
del solo funzionario istruttore: 2
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso: 3
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Consigliere delegato: 4
degli uffici amministrativi dell'Ordine nel complesso e del Presidente e del Consiglio: 5
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ordine?
Nessuna conseguenza: 0
vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici continuerebbero a funzionare = 1
vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 2
vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Ordine, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc) = 3
vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Ordine con nuove elezioni ecc.): 5

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

ponderazione dei rischi.

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

In base ai risultati emersi sono stati individuate 3 categorie di rischio

- rischio basso (valore inferiore a 12)
- rischio medio (valore fra 12 e 13,5)
- rischio alto (valore superiore a 13,5)
-

La suddetta impostazione viene riportata, per ciascuna area di rischio individuata; nella tabella allegata sub 1 "TABELLA AREE RISCHIO PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHIO" così come stata costruita in occasione dell'analisi dei rischi del piano 2015-2017 e che dall'anno 2020 verrà rivista e aggiornata.

6. Il trattamento del rischio

Effettuata la "valutazione del rischio", occorre intervenire sulle criticità prevalenti emerse, programmando e adottando misure per neutralizzare o mitigare di rischio di corruzione. La Tabella sub 1 "Tabella Aree Rischio Procedimenti e Valutazione Rischio" verrà integrata neòl corso dell'anno di una colonna riportante le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

7. Monitoraggio sistemi adottati e iniziative di prevenzione adottate

Dall'anno 2020 si procederà a progettare ed avviare un sistema di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei sistemi adottati e l'eventuale ricerca di nuove iniziative per prevenire il fenomeno corruttivo.

La cura delle azioni di cui ai punti precedenti è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione

8. Misure in vigore ai fini della prevenzione sono:

a) Formazione in tema di anticorruzione

Il Responsabile Anticorruzione si occupa della formazione in tema di prevenzione della corruzione tema di prevenzione della corruzione (*allegato 3 "PIANO DELLA FORMAZIONE"*).

Per fare ciò' occorre che individui i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; individui i soggetti cui deve essere erogata la formazione e quantificare le ore dedicate alla formazione

b) Codici di comportamento

A integrazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l’Ordine degli Psicologi della Liguria ha adottato un codice di comportamento, la violazione delle cui norme deve essere denunciata al Responsabile della prevenzione della corruzione

c) Rotazione del personale

Tra le misure necessarie, la rotazione del personale è tra le più rilevanti; tuttavia poiché l’Ordine degli Psicologi della Liguria ha dimensioni ridotte e un numero limitato di personale operante al suo interno (2 dipendenti), si ritiene che la rotazione del personale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all’utenza. Pertanto, l’Amministrazione ritiene non opportuno in questo triennio, applicare forme di rotazione del personale

d) Cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi.

Al momento del conferimento degli incarichi viene verificata la sussistenza di eventuali condizioni ostative relative a soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Amministrazione si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto.

e) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L’articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell’Ordine degli Psicologi della Liguria in merito all’istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

L’applicazione della misura whistleblower verrà discussa in sede di Consiglio nell’arco della presente Consigliatura

f)Regolamenti interni

Al fine di abbattere specifici rischi, L’Ordine ha adottato regolamenti per diverse procedure, quali regolamento funzionamento interno, regolamento contabilità, regolamento acquisti sotto soglia, regolamento patrocinio

TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e costituisce più in generale un importante principio su cui si basa l’attività dell’Ordine

Come detto in precedenza il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020 – 2022 è parte integrante del presente Piano

8.Obblighi di trasparenza

L'Ordine assicura la trasparenza amministrativa, con l'applicazione della normativa in materia. A tal fine, il sito web istituzionale www.ordinepsicologi-liguria.it viene aggiornato quotidianamente.

AI sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" sono il personale amministrativo dell'Ente e i Consiglieri

La sezione Amministrazione Trasparente contenuta nel sito web dell'Ente riporta fin dalla sua istituzione i seguenti dati:

- atti generali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sugli organi di indirizzo politico previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
- Curricula Consiglieri e collaboratori e relativi compensi
- informazioni sull'articolazione degli Uffici di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dell'Ente di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
- Dotazione organica (art.16 c.1, art.16 c.2 D.Lgs. n. 33/2013);
- riferimenti alla contrattazione collettiva ed integrativa applicabile al personale dell'Ente di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bandi di concorso pubblicati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bilanci di esercizio a partire dal 2017 secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013;
- canoni di locazione pagati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- IBAN dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

In un secondo momento, le informazioni pubblicate sul sito sono state implementate come segue:

- tipologie di procedimenti
- Provvedimenti organi di indirizzo politico a partire dal 2017;
- indicatori di tempestività dei pagamenti (art.33 D.Lgs. n. 33/2013);
- delibere con impegno di spesa a partire dal 2017;
- atti di concessione a partire dal 2017
- Beni immobili/patrimonio Ordine

Viste le peculiarità degli Ordini professionali, quali particolari Enti Pubblici Non Economici e alla luce del D.Lgs. n.97/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web non compaiono dati relativamente a Piano della Performance, Relazione sulla performance, Ammontare complessivo dei premi erogati ai dipendenti, benessere organizzativo.

9.Accesso agli atti e accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 ; in conseguenza all'entrata in vigore definitiva del FOIA, l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione

soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna motivazione per presentare l'istanza di accesso civico.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica o presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, e qualora la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Ordine, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere devono essere chiaramente identificati

In caso di richieste di accesso civico in cui l'oggetto della richiesta sia vago e non permetta di identificare la documentazione richiesta, o se la richiesta risulta manifestamente irragionevole l'accesso viene negato.

Qualora l'istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali l'Ordine ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica mediante pec). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l'Ordine provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (15 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'Ordine provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Qualora vi sia stata, invece, l'accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ordine ne darà comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame .

L'Ordine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 motiverà l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso . In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D. Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

L'accesso agli atti è gratuito.

10.Adeguamento del Piano

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia; In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 è soggetto a aggiornamento con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli

aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera del Consiglio dell'Ordine;

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri contenuti" –

Le azioni indicate nel presente Piano o comunque correlate agli obblighi di trasparenza e anticorruzione, quando non diversamente definito, si intendono tempestive se compiute entro 4 mesi dal verificarsi dell'evento;

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.